



Delibera della Giunta Regionale n. 118 del 26/03/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 13 - Direzione generale per le risorse finanziarie

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico - operativo

Oggetto dell'Atto:

DISPOSIZIONI ATTUATIVE ART. 1 LR N. 1 DEL 27.01.2012 IN MATERIA DI
REGOLAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE PER CANONI IDRICI E DI
DEPURAZIONE. INTEGRAZIONE DGRC N. 380/2012.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la Legge Regionale del 27 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria per il 2012) ha stabilito all'art. 1, comma 1, che *“In considerazione della particolare situazione finanziaria degli enti territoriali campani, al fine di agevolare i pagamenti delle amministrazioni locali di somme dovute alla Regione in relazione a crediti certi, liquidi ed esigibili derivanti da posizioni giuridiche negoziali, la Giunta regionale è autorizzata a stabilire, con proprio atto, modalità di rateizzazione dei crediti vantati, anche non onerose, che tengano conto della ragione del credito, della data di scadenza dello stesso, della presenza di eventuali contenziosi, nonché delle situazioni di particolare difficoltà finanziaria che caratterizzano i singoli enti interessati. La Giunta regionale è inoltre autorizzata a riconoscere progressive facilitazioni per incentivare l'accelerazione delle procedure di pagamento da parte degli enti debitori purché i rispettivi crediti siano realizzati in misura non inferiore ai tre quarti del relativo valore”*;
- b. allo stesso articolo, al comma 2, la Legge Finanziaria per il 2012 ha stabilito che *“la Giunta regionale individua i casi in cui è possibile prevedere intese con gli enti locali creditori della Regione finalizzate alla compensazione dei reciproci crediti”*;
- c. sempre la predetta Legge Finanziaria all'art. 30 comma 3 sancisce che *“Sono autorizzate forme di rateizzazione, di norma decennali, dei crediti relativi alle forniture idriche ed ai canoni di depurazione vantati dalla Regione nei confronti dei gestori del servizio idrico integrato, compresi i comuni”*;
- d. con DGR n. 380 del 31 luglio 2012 la Regione ha adottato determinazioni attuative delle disposizioni di cui alla su citata LR.1/12 art.1 comma 2, con la precisazione – al punto 5 del deliberato – *“che la procedura descritta non si applica alle liquidazioni concernenti i programmi cofinanziati dall'Unione Europea, in attuazione di norme nazionali e comunitarie che stabiliscono tempi per l'esecuzione e la certificazione della spesa, allo scopo di evitare il rallentamento dei programmi ed il rischio di disimpegno con conseguente grave pregiudizio nell'utilizzazione dei fondi,”*;

PREMESSO, altresì che con D.G.R. n. 816 del 27 dicembre 2012, la Giunta regionale ha dettato *“Disposizioni attuative art. 1 e art. 30 l.r. n. 1 del 27.01.2012 - in materia di regolazione delle posizioni debitorie per canoni idrici e di depurazione”* ad integrazione di quanto già disposto con la D.G.R. n.380/2012;

RILEVATO che

- a. la legge n. 145 del 30.12.2018 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021”* all'articolo 1, comma 833 prevede che *“Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 2.496,2 milioni di euro per l'anno 2019 (...)”*;
- b. al successivo comma 834 del citato articolo 1 della L. 145/2018 è stabilito che *“Il contributo di cui al comma 833 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 800 milioni di euro per l'anno 2019 e a 565,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022”*;
- c. il comma 835 del citato articolo 1 della L. 145/2018 prevede che *“Al fine di rilanciare e accelerare gli investimenti pubblici, alle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo pari a 1.746,2 milioni di euro per l'anno 2020 (...)”*;
- d. il comma 836 del citato articolo 1 della L. 145/2018 precisa che *“Il contributo di cui al comma 835 è destinato dalle regioni a statuto ordinario al finanziamento di nuovi investimenti diretti e indiretti, per un importo almeno pari a 343 milioni di euro per l'anno 2020, a 467,8 milioni di euro per l'anno 2021 e a 467,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023”*;

- e.1 opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento sismico degli immobili;
- e.2 prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
- e.3 interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;
- e.4 interventi di edilizia sanitaria e di edilizia pubblica residenziale;
- e.5 interventi in favore delle imprese, ivi comprese la ricerca e l'innovazione”;
- f. i successivi comma 839 e 840, in tema sanzionatorio sanciscono che “Entro il 31 luglio di ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, le regioni a statuto ordinario adottano gli impegni finalizzati alla realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti (...), sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate, ed entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento certificano l'avvenuto impegno di tali investimenti mediante comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità del monitoraggio e della certificazione”, e che “In caso di mancato o parziale impegno degli investimenti (...) in ciascun esercizio, la regione è tenuta a effettuare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 31 maggio dell'anno successivo, un versamento di importo corrispondente al mancato impegno degli investimenti (...). In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria dello Stato”;

CONSIDERATO che, allo scopo di rilanciare ed accelerare gli investimenti pubblici anche da parte degli Enti Locali e in attuazione delle norme nazionali che stabiliscono tempi certi per l'esecuzione della spesa di investimento, occorre escludere dalla procedura finalizzata alla eventuale compensazione dei reciproci crediti tra Enti Locali e Regione Campania, di cui alla DGRC n. 380/2012, le liquidazioni concernenti le spese di investimento, al fine di consentire ai comuni di procedere alle spese di investimento come disposto dalla già richiamata legge n. 145/2018;

RITENUTO che all'uopo occorre modificare ed ulteriormente integrare le DDGGRR nn. 380/2012 e 816/2012;

VISTE

- a. Legge Regionale del 27 gennaio 2012, n.1;
- b. La DGRC n. 380/2012;
- c. La DGRC n. 816/2012;
- d. La Legge n. 145/2018;

PROPONE e la Giunta in conformità con voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

1. ad integrazione e modifica delle DDGGRR nn. 380/2012 e 816/2012, fermo restando quanto previsto e fatte salve le previsione della normativa vigente in materia di rateizzazione e di compensazione delle partite creditorie e fermo restando la sussistenza dei crediti della Regione Campania, di escludere dall'applicazione della disciplina di cui alle già citate deliberazioni le liquidazioni concernenti le spese di investimento nei seguenti ambiti:

- opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici del territorio, ivi compresi l'adeguamento sismico degli immobili;
- prevenzione del rischio idrogeologico e tutela ambientale;
- interventi nel settore della viabilità e dei trasporti;
- interventi di edilizia pubblica residenziale;

2. **BOLLETTINO UFFICIALE** provvedimento alle Direzioni Generali, agli Uffici Speciali della Giunta Regionale, alle
Str della REGIONE CAMPANIA n. 21 del 15 Aprile 2019
r l'attuazione, al Consiglio Regionale ed a  Atti della Regione rtuna
conoscenza, nonché al BURC per la relativa pubblicazione.